



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445 - FAX. 0984408446

Indirizzo Internet: www.lnd.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cplnd.cosenza@figc.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 2 del 4 Luglio 2018

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Il Campionato di Seconda Categoria é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

A ciascun Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2.a Categoria le sotto elencate Società:

1.	939431	A.S.D.	ACADEMY PETILIA	di	Petilia Policastro
2.	943852	A.S.D.	ACCONIA SPARTANS	di	Curinga
3.	934838	POL.D.	ALBI	di	Albi
4.	921204	A.S.D.	AMARONI 08	di	Amaroni
5.	947752	A.S.D.	AMICA ROSSANO	di	Rossano
6.	71539	G.S.	ANTONIMINA	di	Antonimina
7.	922019	A.S.D.	ATLETICO CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
8.	947814	A.S.D.	ATLETICO MELICUCCO	di	Melicucco
9.	935023	A.S.D.	ATLETICO SELLIA MARINA	di	Sellia Marina
10.	931493	A.S.D.	AUDAX RAVAGNESE	di	Reggio Calabria
11.	931276	F.C.D.	BISIGNANO	di	Bisignano
12.	937972	A.S.D.	BORGIO GRECANICO 2015	di	Melito Porto Salvo
13.	947975	A.S.D.	CALCIO MALVITO	di	Malvito
14.	931267	POL.D.	CALOPEZZATI L. POLICASTRO	di	Calopezzati
15.	610277	A.S.D.	CAMPESE	di	Campo Calabro
16.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
17.	947107	A.S.D.	CASALI DEL MANCO	di	Casali del Manco
18.	945498	A.S.D.	CATONA CALCIO	di	Reggio Calabria
19.	80094	A.S.D.	CERZETO K91	di	Cerzeto
20.	947845	U.S.D.	CINQUEFRONDESE	di	Cinquefrondi
21.	920033	F.C.	CIRO'	di	Cirò
22.	934840	A.S.D.	CITTA DI MONTALTO UFFUGO	di	Montalto Uffugo
23.	70175	F.C.	CORTALE A.S.D.	di	Cortale
24.	947536	A.S.D.	CROCE VALANIDI 2017	di	Reggio Di Calabria

25.	71758	POL.	CROPALATI A.S.D.	di	Cropalati
26.	938448	A.P.D.	CS LAZZARO 1974	di	Motta San Giovanni
27.	947686	A.S.D.	D.B.ROSSOBLU	di	Rende
28.	919504	A.S.D.	E. COSCARELLO CASTROLIBERO	di	Castrolibero
29.	921785	A.S.D.	FAGNANO	di	Fagnano Castello
30.	931380	A.S.D.	FALCHI ROSSI FALCONARA	di	Falconara Albanese
31.	945853	A.C.D.	FORTITUDO LAMEZIA	di	Lamezia Terme
32.	932410	A.S.D.	FUTSAL MELITO	di	Melito Di Porto Salvo
33.	936313	A.S.D.	GROTTERIA CALCIO	di	Grotteria
34.	935991	A.S.	JACURSO	di	Jacurso
35.	943644	S.S.D.	KOMUNICANDO IKST	di	Cosenza
36.	66855	U.S.D.	LAUROPOLI	di	Cassano Allo Ionio
37.	945956	A.S.D.	MAGISANO	di	Magisano
38.	933135	A.S.D.	MARCELLINA	di	Santa Maria Del Cedro
39.	610599	G.S.	MARCELLINARA	di	Marcellinara
40.	936386	U.S.D.	MONASTERACE CALCIO	di	Monasterace
41.	946256	A.S.D.	NICOTERA	di	Nicotera/Limbadi
42.	933093	A.S.D.	NUOVA CALIMERA	di	San Calogero
43.	946146	U.S.D.	NUOVA DI FRANCIA	di	Santa Caterina Dello Jonio
44.	945640	A.S.D.	NUOVA FIGLINE	di	Figline Vegliaturo
45.	943649	A.S.D.	NUOVA GRIMALDI	di	Grimaldi
46.	931410		NUOVA POL. SANDEMETRESE 09	di	San Demetrio Cor.
47.	945621	A.S.D.	NUOVA ROGLIANO 2016	di	Rogliano
48.	915568	A.C.D.	NUOVA VALLE	di	Vallefiorita
49.	944063	A.S.D.	NUOVO POLISTENA CALCIO	di	Polistena
50.	67899	U.S.D.	PARENTI	di	Parenti
51.	931297	A.C.D.	PISCOPIO	di	Piscopio/Vibo Valentia
52.	942993	A.S.D.	POLISPORTIVA ACQUAPPESA	di	Acquappesa
53.	938195	A.S.D.	POLISPORTIVA LAMEZIA	di	Lamezia Terme
54.	945234	U.S.D.	REAL CATANZARO 1969	di	Catanzaro
55.	916506	A.Q.	REAL FONDO GESU	di	Crotone
56.	938612		REAL MORTILLA	di	Gizzeria
57.	944211	A.S.D.	REAL PIZZO	di	Pizzo
58.	938586	A.S.D.	RHEGIUM CITY	di	Villa San Giovanni
59.	945998	A.S.D.	ROCCA DI NETO 2016	di	Rocca Di Neto
60.	943616	A.S.D.	SAINT MICHEL	di	Gioia Tauro
61.	948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	di	San Nicola Da Crissa
62.	936669	S.S.	SAN PIETRO APOSTOLO	di	San Pietro Apostolo
63.	946002	A.S.D.	SAN ROBERTO FIUMARA	di	San Roberto
64.	946158	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO	di	Sant'onofrio
65.	947749	A.S.D.	SERSALESE	di	Sersale
66.	931677	A.C.	SOFIOTA	di	Santa Sofia D'Epiro
67.	947694	A.S.D.	SOFOME	di	Petilia Policastro
68.	943923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	di	Spezzano Albanese
69.	945907	A.S.D.	SPORTING CAROLEI	di	Carolei
70.	919918	A.S.	STIGNANO A.S.D.	di	Stignano
71.	610122	POL.	TAURIANOVESE A.S.D.	di	Taurianova
72.	915193	S.S.	TORRETTA	di	Crucoli
73.	944183	A.S.D.	UNIONE SPORTIVA MARANO	di	Marano Marchesato
74.	943991	A.S.D.	VERZINO CALCIO	di	Verzino
75.	947753	A.S.D.	VIGOR 1919	di	Lamezia Terme
76.	945954	A.S.D.	VIGOR PALUDI	di	Paludi
77.	947687	A.S.D.	VILLAGGIO EUROPA	di	Rende
78.	931592	S.S.D.	ZAGARISE	di	Zagarise

Per l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **LUNEDI' 3 SETTEMBRE 2018** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D.;

4) bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA – BANCA PROSSIMA, Gruppo Intesa San Paolo (codice IBAN IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 1.200,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 2.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.010,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 2.600,00 (*)

(*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2018, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2017/18, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 7 OTTOBRE 2018**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2018 - 2019 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi **a far data dal 1° Luglio 2017**, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI DI RISERVA (Stralcio)

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Inoltre il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2018/2019

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è obbligatorio che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Il Campionato di "3.a Categoria" é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di un numero di gironi e di squadre da stabilire, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria le sotto elencate Società, nonché quelle di nuova affiliazione:

1.	946109	A.S.D.	ALBIDONA	di	Albidona
2.	936073	A.S.D.	AGID DIPIGNANO	di	Dipignano
3.	948224	A.S.D.	ALTOMONTE	di	Altomonte
4.	947955	A.S.D.	ANOIA CALCIO	di	Anoia
5.	943950	A.S.D.	ATHLETIC ROCCELLA	di	Roccella Jonica
6.	948267	A.S.D.	ATLETICO BELVEDERE	di	Belvedere Di Spinello
7.	947747	POL.D.	AUDACE DECOLLATURA	di	Decollatura
8.	610234	A.S.	BELSITO	di	Belsito
9.	947815	A.S.D.	BIANCOVERDI LAMEZIA	di	Lamezia Terme
10.	947817	F.C.D.	CALCIO BISIGNANO	di	Bisignano
11.	947537	A.S.D.	CALCIO SCILLA 2017	di	Scilla
12.	610645	A.C.	CAMPANA	di	Campana
13.	947908	A.S.D.	CAPISTRANESE	di	Capistrano
14.	941757	U.C.	CARFIZZI	di	Carfizzi
15.	948399	S.S.D.	CASALE	di	Giffone
16.	610204	U.S.	CERISANO 96	di	Cerisano
17.	948062	F.C.D.	CITTA DI CIRO MARINA	di	Ciro' Marina
18.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
19.	947751	A.S.D.	CLERUS IMPERIALIS	di	Rocca Imperiale
20.	936063	A.S.D.	COMPENSORIO LAGO CALCIO	di	Lago
21.	935573	A.C.D.	CONDOFURI 2009	di	Condofuri
22.	610291	U.S.	CRUCOLESE A.S.D.	di	Crucoli
23.	947685	A.S.D.	CUORE NAZIONALE CALABRIA	di	Scalea
24.	946020	A.S.D.	CUTURELLA	di	Cropani
25.	945658	A.S.D.	DROSI 2016	di	Rizziconi
26.	931400	A.S.D.	DUE MARI TIRIOLO	di	Tiriolo
27.	610297	A.S.D.	EXCALIBUR COMPR FRONTI	di	Lamezia Terme
28.	921678	A.S.D.	F.C. MONTALTO UFFUGO	di	Montalto Uffugo
29.	945976	A.S.D.	FEDULA SPORT E SOCIAL	di	San Lorenzo Del Vallo
30.	943642	A.S.D.	FILAFELFIA CUP	di	Filadelfia
31.	944209	A.S.D.	FILANDARI	di	Filandari
32.	930988	A.S.D.	FRANCESCO VERDOLIVA	di	Catanzaro
33.	946198	S.D.	FULGOR ZUNGRI	di	Zungri
34.	941745	S.S.D.	GEROCARNE	di	Gerocarne
35.	943898	U.S.D.	GIMIGLIANO	di	Gimigliano
36.	936667	A.C.D.	JOPPOLESE	di	Joppolo
37.	931562	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati
38.	941935	A.S.	LIBERTAS CURINGA	di	Curinga
39.	947247	A.S.D.	LIFE SIMERI CRICHI	di	Simeri Crichi
40.	944062	POL.D.	LIMBADI CALCIO	di	Limbadi

41.	944135	A.S.D.	MAC 3	di	Serrastretta
42.	943954	U.S.D.	MAIDA	di	Maida
43.	948066	A.S.D.	MANDATORICCIO	di	Mandatoriccio
44.	932923	A.S.D.	MARTIRANO LOMBARDO	di	Martirano Lombardo
45.	947959	A.C.D.	MONTEGASPERI	di	Montauro
46.	943925	A.S.D.	MONTEGIORDANO CALCIO	di	Montegiordano
47.	940711	A.S.D.	NAPITIA	di	Pizzo
48.	946110	A.S.D.	NEW STREET OF STARS	di	Paterno Calabro
49.	946016	A.S.D.	NOVA SANF	di	San Ferdinando
50.	938564	A.S.D.	NUOVA INDOMITA COLOSIMI	di	Colosimi
51.	948387	A.C.D.	NUOVA MAGNA GRAECIA	di	Rende
52.	947981	A.S.D.	NUOVA PIETRAPAOLA CALCIO	di	Pietrapaola
53.	947858	A.S.D.	NUOVA SCIGLIANO CALCIO	di	Scigliano
54.	938707	POL.D.	ORESTE ANGOTTI	di	Torano Castello
55.	74525	U.S.	ORIOLO	di	Oriolo
56.	947847	A.S.D.	ORSIGLIADI CALCIO	di	Rombiolo
57.	943900		P.S.G. CALABRIA	di	Lamezia Terme
58.	948425	U.S.D.	PAGLIARELLE 82	di	Petilia Policastro
59.	947956	A.S.D.	PALMI	di	Palmi
60.	945237	A.S.D.	PARAVATI	di	Mileto
61.	947750	A.S.D.	PLATANIA CALCIO	di	Platania
62.	610295	A.S.D.	PRASAR	di	Tiriolo
63.	945967	A.S.D.	PRO FERPLAE	di	Feroleto Della Chiesa
64.	948020	U.S.D.	PRO SALA	di	Catanzaro
65.	947916	A.S.D.	REAL COTRONEI 2009	di	Cotronei
66.	914904	A.S.D.	REAL FABRIZIESE	di	Fabrizia
67.	916491	S.S.	REAL JONADI GIOVANI	di	Ionadi
68.	947344	A.S.D.	REAL OLIMPIA	di	Reggio Di Calabria
69.	943989	A.S.D.	REAL VERBICARO	di	Verbicaro
70.	947840	A.S.D.	ROGHUDI ONLUS	di	Roghudi
71.	948392	A.S.D.	S.C. TERRANOVA 1970	di	Terranova da Sibari
72.	947913	A.C.D.	SAN COSTANTINO CALABRO	di	San Costantino Calabro
73.	948060	A.S.D.	SANGIORGESE	di	San Giorgio Morgeto
74.	917996	A.S.D.	SANNICOLESE CALCIO	di	San Nicola Arcella
75.	945997	A.S.D.	SANOIESE	di	Anoia
76.	946018	A.S.D.	SANTACROCENOTRIA CZ	di	Catanzaro
77.	947834	F.C.D.	SAVELLI	di	Savelli
78.	67902	U.S.	SERRASTRETTA	di	Serrastretta
79.	947850	F.C.D.	SPORTING MAIERA	di	Maiera'
80.	936041	POL.D.	STRONGOLI	di	Strongoli
81.	947838	A.S.D.	TARSIA 1976	di	Tarsia
82.	206648	ASDPOL	THEMESEN	di	Longobucco
83.	921495	A.S.D.	U.S. GIRIFALCO	di	Girifalco
84.	948031	U.S.D.	US PETRONA 1980	di	Petrona'
85.	947886	A.S.D.	VARAPODIO CALCIO	di	Varapodio
86.	947859	A.C.D.	VIRTUS SCALEA	di	Scalea
87.	918274	A.S.D.	W.S. CATANZARO	di	Catanzaro

Per l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **GIOVEDI' 13 SETTEMBRE 2018** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA – BANCA PROSSIMA, Gruppo Intesa San Paolo (codice IBAN IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

- €. 700,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 510,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. **1.600,00 (*)**

(*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2018, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2017/18, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è:

- €. ~~700,00~~ (*) Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 510,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 700,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

€. ~~2.300,00~~

€. **1.600,00 (*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.**

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 21 OTTOBRE 2018**.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, d'intesa con i Presidenti delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2018 - 2019 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi **a far data dal 1° Luglio 2017**, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

DEROGA DECISIONI UFFICIALI F.I.G.C. - REGOLA 3 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

Con riferimento a quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 48 della F.I.G.C. (allegato al presente C.U.) circa la deroga concessa in via sperimentale per la cosiddetta "panchina lunga", con riferimento alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, si comunica che il Consiglio Direttivo ha consentito, in via sperimentale s.s. 2018/2019 e limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possono indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalla vigente normativa, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI DI RISERVA (Stralcio)

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Inoltre il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2018/2019

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è obbligatorio che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PROVINCIALE "SERIE D"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Provinciale Serie D" è organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie "D" le società sotto elencate e quelle di nuova affiliazione:

	<u>Matr.</u>		<u>Società</u>		<u>Località</u>
1.	947879	POL.D.	ATLETICO LAMEZIA	di	Lamezia Terme
2.	943639	A.S.D.	AUSONIA SUB	di	Reggio Calabria
3.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Melito Porto Salvo
4.	948009	A.S.D.	CETRARO CALCIO A 5	di	Cetraro
5.	610590	A.S.D.	COMPRESORIO PRESILANO	di	Sorbo San Basile
6.	946053	A.S.D.	EVERGREEN	di	Reggio Calabria
7.	939065	A.S.	FREE TIME	di	Vibo Valentia
8.	948431	A.S.D.	FUTSAL MONTEPAONE	di	Montepaone
9.	947957	A.S.D.	FUTSAL MORELLI	di	Casali del Manco
10.	941463	A.S.D.	FUTSAL NUOVA MONTEROSSO	di	Monterosso Calabro
11.	946311	A.S.D.	FUTSAL SELES	di	Gioiosa Jonica
12.	947841	A.S.D.	FUTSAL STEFANACONI	di	Stefanaconi
13.	945953	A.S.D.	GIOVE	di	Rovito
14.	947689	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A5 2016	di	Guardia Piemontese
15.	947846	A.S.D.	LC TELESIO CALCIO	di	Cosenza
16.	918531	A.S.D.	MARACANA CALCIO A 5	di	Catanzaro
17.	947951	A.S.D.	MELICUCCA	di	Melicuccà
18.	947906	A.S.D.	NAUSICAA CALCIO A 5	di	S. Andrea Apostolo dello
19.	934842	A.S.D.	P.G.S. AURORA GALLICO	di	Reggio Calabria
20.	941778	A.S.D.	POLISPORTIVA MOLOCHIESE	di	Molochio
21.	933065	A.S.D.	POLISPORTIVA ICARO 2010	di	Catanzaro
22.	916951	A.S.D.	PRO EMILIANO VILLAPIANA	di	Villapiana
23.	947705	POL.D.	PROPELLARO1919 SOCCER LAB	di	Reggio Calabria
24.	916558	A.S.	REAL LUZZESE CALCIO A 5	di	Luzzi
25.	944211	A.S.D.	REAL PIZZO	di	Pizzo
26.	946017	A.S.D.	REAL SAN FILI	di	San Fili
27.	936562	A.S.D.	ROCCELLETTA	di	Borgia
28.	942156	A.S.D.	SERRALONGA PERTINA	di	Acri
29.	948455	A.S.D.	SOLIDAL TEAM	di	Gioia Tauro
30.	930740	A.S.D.	TRE COLLI FUTSALCATANZARO	di	Catanzaro
31.	938831	A.S.D.	UMBRIATICO CALCIO A 5	di	Umbriatico
32.	946026	A.S.D.	VIRTUS SBS	di	Simbario
33.	947839	A.S.D.	WOLF SPORTING CLUB	di	Taurianova
34.	943926	A.S.D.	XENIUM	di	Villa San Giovanni
35.	947693	A.S.D.	YOUNG PEOPLE CATANZARO	di	Catanzaro
36.	947836	A.S.D.	365ROCCELLA JONICA FUTSAL	di	Roccella Jonica

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie "D" necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE 2018** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

3) bonifico bancario a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA – BANCA PROSSIMA, Gruppo Intesa San Paolo (codice IBAN IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 500,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);
€. 300,00 (tassa associativa alla LND);
€. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 1.200,00 (*)

(*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2018, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2017/18, così come sono tenute ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è :

~~€. 500,00 (* Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);~~
€. 300,00 (tassa associativa alla LND);
€. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
€. 500,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

€. 1.700,00

€. 1.200,00 (*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.

L'inizio del Campionato è previsto per **SABATO 20 OTTOBRE 2018**.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi **a far data dal 1° Luglio 2017**, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

MAGLIE DA GIOCO (Stralcio)

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2018/2019

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato ha ritenuto confermare l'utilizzo della PEC per le comunicazioni di rito tra gli uffici e le società affiliate. Pertanto è obbligatorio che tutte le società siano munite di apposito indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicandola nella propria area riservata della procedura on-line.

Segreteria**ORARIO UFFICI DELEGAZIONE DI COSENZA**

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico della Delegazione di Cosenza:

LUNEDÌ'	ore	9.00 / 15.00
MARTEDÌ'	ore	9.00 / 15.00
MERCOLEDÌ'	ore	15.00 / 18.00
GIOVEDÌ'	ore	15.00 / 18.00
VENERDÌ'	ore	9.00 / 15.00
SABATO		CHIUSO

Il Delegato riceve previo appuntamento.

Si precisa, altresì, che gli Uffici di questa Delegazione potrebbero rimanere aperti oltre l'orario sopraindicato in alcune giornate ove sono presenti i collaboratori.

CHIUSURA DELEGAZIONE DI COSENZA PERIODO ESTIVO

Si informa che nel periodo estivo che va dal **6 al 31 AGOSTO 2018**, la Delegazione resterà chiusa, il Consigliere Regionale Franco Funari rimane a disposizione delle società nel periodo estivo, previo appuntamento al n°3297674438

NORME DI CARATTERE GENERALE**OSSERVANZA DELLE NORME**

Le Società associate nella Lega Nazionale Dilettanti ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle norme emanate dagli Organi Federali competenti e di quelle della Lega stessa.

L'ignoranza dello Statuto e delle norme di cui sopra non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli Statuti sociali, le Società possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le Società devono comunicare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché, per delega di questi, ai dirigenti espressamente indicati nell'atto della iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento dei singoli atti.

Si ritiene opportuno ricordare che il dirigente che, in qualsivoglia forma, detenga poteri di rappresentanza, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. deve produrre l'autocertificazione in materia di "disposizioni per la onorabilità".

VARIAZIONE STATUTO E CARICHE SOCIALI ORGANI DIRETTIVI

Ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali degli Organi Direttivi deve essere comunicata al Comitato Regionale entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE SOCIALI

Atteso che gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, nè agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni, si ritiene opportuno quanto previsto dal punto 6 della art. 4 del Regolamento L.N.D.:

"Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o comunque si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali individuazione di soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza - cui il competente Comitato ha l'obbligo di riferire - può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della Società".

POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione gare, sottoscritte da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verranno concesse solo se validamente motivate e documentate.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di giornata comporterà l'addebito di €. 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato.

SVOLGIMENTO GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'autoambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.

Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenuto per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Reg.le o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc. Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.

Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitanti, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

GARE A PORTE CHIUSE (cfr Circolare n. 3 del 1° luglio 2018)

In ordine alla *disputa di gare in assenza di pubblico* a seguito di apposito provvedimento debbono essere osservate le seguenti disposizioni, alle quali le rispettive società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori del Comitato, Divisione, Dipartimenti;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
 1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
 2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
 3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.
- h) copia delle suddette comunicazioni debbono essere consegnate al Commissario di Campo designato per la gara in oggetto, prima della gara od in mancanza al direttore di gara.

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Nell'interesse generale ed a tutela del normale svolgimento dei Campionati, considerato anche il lato strettamente economico dell'operazione contabile in rapporto al danno provocato, si precisa che l'indennizzo di mancato incasso a seguito di rinuncia a gare è così fissato:

- CAMPIONATO ECCELLENZA	€ 360,00
- CAMPIONATO PROMOZIONE	€ 260,00
- CAMPIONATO 1.A CATEGORIA	€ 180,00
- CAMPIONATO 2.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA UNDER 21	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" e "C2"	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "D"	nessun indennizzo

- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo

L'operazione contabile, addebito sul conto della Società rinunciataria ed accredito sul conto della Società ospitante, sarà effettuato direttamente dall'Ufficio Contabilità del Comitato Regionale Calabria.

INDENNIZZI DI GARA

Il Consiglio Direttivo del Comitato, allo scopo di facilitare il compito delle Società, ha stabilito di non fissare alcun indennizzo di trasferta. Le Società ospitanti pertanto, non dovranno corrispondere alcun indennizzo di viaggio alle Società ospitate.

Non sarà altresì riconosciuto alcun indennizzo a titolo di rimborso spese per gare non effettuate per ragioni comunque non dipendenti dalla volontà della società.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime TRE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playoff, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, il Comitato ha concesso in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2018/19 di indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

CAMPI NEUTRI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la designazione dei campi neutri per i campionati della corrente stagione sportiva sarà attuata in linea di massima e salvo particolari esigenze a discrezione del Comitato, come di seguito riportato:

CAMPIONATO ECCELLENZA:	un minimo di circa km 50;
CAMPIONATO PROMOZIONE:	un minimo di circa km 40;
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA:	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:	un minimo di circa km 20;
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 "C1" e "C2":	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE:	un minimo di circa km 20.

AMMENZE PER RINUNCIA – FASI SUCCESSIVE AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le ammende qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati (Play Off – Play Out – Fasi Finali))

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TASSA

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, devono presentare richiesta di autorizzazione e relativi versamenti a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa.

Le spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri Calabria e la tassa gara sono a totale carico della Società richiedente.

- TASSA GARA AMICHEVOLE (per tutte le categorie) €. 25,00

ORGANIZZAZIONE TORNEI

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata:

ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ai Comitati Regionali L.N.D. ed alle Delegazioni della L.N.D. competenti per territorio.

Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono chiedere specifica autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della LND nella quale deve essere chiaramente indicata:

- la denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail;
- il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- il Regolamento della manifestazione;
- le società partecipanti;
- il calendario delle gare.

Possono altresì organizzare Tornei Gruppi Sportivi o Associazioni che non svolgono attività ufficiale in seno alla Lega Nazionale Dilettanti.

In questo caso, gli organizzatori devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

- Comunicare la Denominazione del Torneo;
- Comunicare la data e la sede di effettuazione del torneo;
- Comunicare la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail;
- Comunicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- Comunicare il Regolamento della manifestazione;
- Affiliare per la sola durata del Torneo le società partecipanti (costo €. 25,00 per singola società);
- Tesserare per la durata del Torneo i singoli calciatori partecipanti per mezzo dell'apposita "tesseratura per l'attività ricreativa" (costo €. 6,00 per cartellino comprensivo di assicurazione);
- Comunicare il calendario delle gare.

In ogni caso, la Società organizzatrice dovrà versare i seguenti importi:

- TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI €. 50,00 più € 1,00 per ogni gara in calendario.
- Spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri.
- Eventuali ulteriori spese come da preventivo.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro le società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro stesso, per assolvere tale funzione, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara.

Non possono fungere da assistenti dell'arbitro i tesserati d'età inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.

All'arbitro non è consentito sostituire gli assistenti di parte con colleghi arbitri non designati ufficialmente.

Un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente dell'arbitro non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l'attività ricreativa). Per contro, un calciatore che abbia già preso parte al gioco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di gara, purché non sia stato espulso.

E' inibito ai dirigenti, ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati della F.I.G.C., colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione, di svolgere le funzioni di assistente dell'arbitro, fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta a pena di inasprimento della stessa.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

CAMPI SPORTIVI

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco. Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

TASSE RECLAMO

Il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegata la dovuta tassa a mezzo assegno circolare, non trasferibile, intestato a Comitato Regionale Calabria - L.N.D..

Richieste di addebito in conto non potranno pertanto essere soddisfatte.

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2017-2018, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;*
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;*
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;*
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore, laddove previsto.*

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore e un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente;
- d) i calciatori di riserva;
- e) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2018-2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 Settembre 2016, sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.

DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA SOCIETA'

Si avverte che non saranno prese in considerazione eventuali richieste relative alla variazione di indirizzo per la corrispondenza di Società nel caso che le richieste suddette non siano state debitamente firmate dal legale rappresentante e non siano state redatte su carta intestata o con apposto in calce il timbro sociale.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)**SOCIETA'**

ammonizione	punti	2.00
ammonizione e diffida	punti	4.00
ammenda € fino a 51,00	punti	1.00
ammenda da € 51,01 a € 103,00	punti	2.00
ammenda da € 103,01 a € 206,00	punti	4.00
ammenda da € 206,01 a € 310,00	punti	6.00
ammenda da € 310,01 a € 413,00	punti	8.00
ammenda da € 413,01 a € 516,00	punti	10.00
ammenda da € 516,01 a € 775,00	punti	25.00
ammenda da € 775,01 a € 1033,00	punti	40.00
ammenda da € 1033,01 a € 1291,00	punti	60.00
ammenda da € 1291,01 a € 1549,00	punti	80.00
ammenda oltre € 1549,01	punti	100.01
gare da disputare a "porte chiuse"	punti	10.00 (per ogni giornata di gara)
squalifica del campo	punti	20.00 (per ogni giornata di gara)
punti di penalizzazione	punti	10.00 (per ogni punto)
perdita della gara (generica)	punti	10.00
perdita della gara (per rinuncia al proseguimento)	punti	10.00
perdita della gara (mancata presentazione)	punti	10.00

perdita della gara (mancanza numero minimo calciatori)	punti	10.00
perdita della gara (violazione art.17, c. 1 e 2 CGS)	punti	30.00
perdita della gara (imp.calc.squalif. – non impiego giov. – sost. Err.)	punti	30.00
perdita della gara (violazione in materia di tesseramento.)	punti	50.00

DIRIGENTI

ammonizione	punti	1.00
ammonizione e diffida	punti	2.00
inibizione da una a quattro settimane	punti	4.00
inibizione da cinque a otto settimane	punti	8.00
inibizione da nove a dodici settimane	punti	12.00
inibizione da tredici a sedici settimane	punti	16.00
inibizione da diciassette a venti settimane	punti	20.00
inibizione da ventuno a ventiquattro settimane	punti	24.00
inibizione da venticinque a ventotto settimane	punti	28.00
inibizione da ventinove a trentadue settimane	punti	32.00
inibizione da trentatre a trentasei settimane	punti	36.00
inibizione da trentasette a quaranta settimane	punti	40.00
inibizione da quarantuno a quarantaquattro settimane	punti	44.00
inibizione da quarantacinque a quarantotto settimane	punti	48.00
inibizione da quarantanove a cinquantadue settimane	punti	52.00
inibizione da cinquantatre a cinquantasei settimane	punti	56.00
inibizione da cinquantasette a sessanta settimane	punti	60.00
inibizione da sessantuno a sessantaquattro settimane	punti	64.00
inibizione da sessantacinque a sessantotto settimane	punti	68.00
inibizione da sessantanove a settantadue settimane	punti	72.00
inibizione da settantatre a settantasei settimane	punti	76.00
inibizione da settantasette a ottanta settimane	punti	80.00
inibizione da ottantuno a ottantaquattro settimane	punti	84.00
inibizione da ottantacinque a ottantotto settimane	punti	88.00
inibizione da ottantanove a novantadue settimane	punti	92.00
inibizione da novantatre a centotre settimane	punti	96.00
oltre	punti	100,01

ALLENATORI

ammonizione	punti	0.15
ammonizione e diffida	punti	0.45
squalifica da una a due settimane	punti	1.15
squalifica da tre a quattro settimane	punti	3.00
squalifica da cinque a sei settimane	punti	4.15
squalifica da sette a otto settimane	punti	6.00
squalifica da nove a dieci settimane	punti	7.15
squalifica da undici a dodici settimane	punti	9.00
per ogni anno di squalifica	punti	39.00
oltre due anni di squalifica	punti	100.00

CALCIATORI

ammonizione	punti	0.12
squalifica per una o più gare	punti	0.60 (a gara)
squalifica a tempo	punti	0.60 (a settimana)

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

NOTIZIE UTILI DELLA DELEGAZIONE

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questa Delegazione:

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

VIA DEGLI STADI

C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17

87100 COSENZA

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questa Delegazione è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

cplnd.cosenza@figc.it

CONTATTI PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questa Delegazione è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

cosenza@pec.crcalabria.it

RECAPITI TELEFONICI

N° TELEFONO: **0984 408445**

N° FAX: **0984 408446**

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare**:



IL SEGRETARIO
Francesco Esposito

IL DELEGATO
Francesco Ripoli